

STATUTO DELLA FONDAZIONE PIETRO GIACOMO RUSCONI

I Origine, denominazione, sede e finalità

Art. 1

1. In esecuzione delle disposizioni contenute nei testamenti olografi della N. D. Contessa Luisa Verzaglia Vedova Rusconi in data 10 febbraio 1916 e 15 giugno 1917, pubblicati il 26 novembre 1919 per atto del notaio bolognese dr. Gaetano Angeletti, è stata istituita in Bologna la «*Fondazione perpetua N. U. Dottor Pietro Giacomo Rusconi*».
2. La Fondazione è iscritta nel registro delle persone giuridiche tenuto dalla Regione Emilia-Romagna.
3. La denominazione attuale è “**Fondazione Pietro Giacomo Rusconi**”; nelle comunicazioni può essere usata anche la forma abbreviata “Fondazione Rusconi”.
4. La Fondazione ha sede legale in Bologna.

Art. 2

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in ambito culturale, artistico, di promozione sociale, di rigenerazione del territorio e di sostegno alle giovani generazioni.
2. La Fondazione intende perseguire le proprie finalità mediante:

la promozione di iniziative culturali ed iniziative artistiche, con particolare attenzione all’ambito musicale;

il sostegno ad iniziative di valorizzazione e tutela del patrimonio culturale, artistico ed architettonico;

il sostegno ad iniziative creative ed innovative, con particolare attenzione all'ambito architettonico, prioritariamente promosse da giovani;

la promozione di azioni finalizzate alla rigenerazione del territorio, con particolare riferimento alla città di Bologna e alla sua zona universitaria;

la promozione e lo svolgimento di azioni solidaristiche a favore di persone svantaggiate;

la predisposizione di servizi residenziali diretti a soddisfare bisogni sociali, formativi o lavorativi.

3. La Fondazione può svolgere anche attività secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale, e attività di raccolta fondi secondo i criteri e nei limiti fissati dalle norme in vigore.
4. La Fondazione per il perseguimento delle proprie finalità può gestire direttamente iniziative, attività e servizi e può collaborare con soggetti pubblici e privati, anche in regime convenzionale.

II Patrimonio, risorse ed esercizio sociale

Art.3

1. Il patrimonio della Fondazione si compone del fondo di dotazione e delle riserve.
2. Il fondo di dotazione si intende vincolato in modo permanente e stabile al riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.
3. Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

Art. 4

1. Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti risorse:

entrate derivanti dal patrimonio;

entrate derivanti dalle attività svolte;
contributi e finanziamenti di soggetti pubblici e privati;

elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità, di soggetti pubblici e privati, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Art. 5

1. L'esercizio sociale della Fondazione va dal 1 gennaio al 31 dicembre.
2. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, termine prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio composto da tutti i documenti previsti dalla normativa in vigore e predisposti secondo la stessa.
3. È fatto divieto di distribuire, a qualsiasi titolo, ed anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.
4. Gli eventuali avanzi di gestione potranno essere riutilizzati esclusivamente per le finalità statutarie e/o per l'incremento del patrimonio.

III Organi

Art. 6

1. Sono organi della Fondazione:

il Consiglio di Amministrazione;

il Presidente;

il Revisore.

Art. 7

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente e da altri quattro membri, nominati dal Comune di Bologna.

2. Il Consiglio dura in carica cinque anni ed i singoli membri potranno alla scadenza essere rinominati.

3. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la facoltà di emanare regolamenti per la disciplina delle attività e il funzionamento della Fondazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte dei propri poteri o ad uno o più dei suoi componenti, fissandone i limiti e le modalità di esercizio nell'atto di delega.

5. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove purchè in Italia, su convocazione del Presidente che lo presiede, ovvero su richiesta di almeno due dei suoi componenti e sarà validamente costituito quando siano presenti almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica.

6. La riunione può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati a condizione che sia consentito:

- a) al Presidente di accertare la identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b) al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
 - c) agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
7. Nei casi d'urgenza, il Presidente provvede coi poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo riferire in seno ad esso nella prima adunanza per la ratifica.
8. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione delle materie da trattare e del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza, può essere trasmesso con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, e deve essere inviato almeno tre giorni prima della riunione. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due.
9. L'andamento della riunione e le delibere assunte dovranno risultare dal verbale steso dal Segretario, nominato dal Presidente anche tra non consiglieri, firmato dal Presidente e dal Segretario e riportato nell'apposito libro.
10. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, salve le diverse maggioranze previste dal presente Statuto. Le delibere devono essere assunte con voto palese.

Art. 8

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è anche Presidente della Fondazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione.
2. In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Consigliere più anziano di età.
3. Il legale rappresentante della Fondazione potrà conferire procure, per singoli affari o categorie di affari, ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione e a terzi.

Art. 9

1. La vigilanza contabile ed amministrativa della Fondazione è esercitata da un Revisore.
2. Il Revisore vigila e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
3. Il Revisore è nominato dal Consiglio di Amministrazione e scelto tra persone qualificate ed iscritte nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. Il Revisore può partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Revisore dura in carica cinque anni ed è rinominabile.

IV Modifiche statutarie, estinzione e norma di rinvio

Art. 10

1. Le modifiche dello statuto sono adottate dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

Art. 11

1. La Fondazione si estingue quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi e negli altri casi previsti dall'art. 27 del Codice Civile.
2. In caso di estinzione il patrimonio residuo sarà devoluto, secondo le norme in vigore, ad un ente del terzo settore, che svolga una analoga attività istituzionale, indicato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle altre norme in vigore relative agli enti del terzo settore.

Giunta Regionale - Determinazione Num. 15249 del 27 Agosto 2019